



COMUNE DI RUFFANO

Provincia di Lecce

7° SETTORE SUAP - SUE

DETTAGLI PROCEDURA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO (REFLUI DOMESTICI E ASSIMILATI)

Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e art. 43 della L.R. n. 24/1983 tutti gli **scarichi devono essere preventivamente autorizzati**.

Il Regolamento Regionale n. 26/2011 (di seguito R.R.), inoltre, disciplina, in attuazione delle disposizioni dell'art. 100, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, inferiori o uguali ai 2.000 Abitanti Equivalenti (A.E.) **non recapitanti nella rete fognaria**.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche:

- quelle indicate all'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/2006;
- quelle provenienti da attività produttive di cui all'elenco degli artt. 1 e 2 del R.R. n. 26/2011;
- quelle prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi non recapitanti in pubblica fognatura con portata giornaliera inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento depurativo, tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti alla tabella A - Allegato 1.

Gli scarichi di cui ai suddetti elenchi di consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E. devono essere sottoposti a trattamenti depurativi mediante sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati, di seguito denominati **trattamenti appropriati**.

I sistemi di trattamento da adottare devono garantire la conformità dello scarico ai valori limite di emissione fissati dal R.R., al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee.

Inoltre i sistemi di trattamento devono essere individuati e dimensionati in base al numero degli A.E. da servire il cui concetto è specificato all'art. 5 del R.R.

I **valori limite di emissione** allo scarico sono previsti dalla tab. B – All. 2 del R.R. e sono definiti in funzione della dimensione dell'insediamento e della tipologia del corpo ricettore (suolo).

Relativamente alla consistenza dell'insediamento, vengono individuate tre classi di applicabilità dei trattamenti appropriati, dipendenti dal numero degli abitanti equivalenti serviti:

- a) fino a **50** A.E.
- b) tra **51** e **500** A.E.
- c) tra **501** e **2.000** A.E.

L'individuazione del trattamento depurativo necessario a garantire il rispetto dei limiti allo scarico deve essere fatta in base al carico organico da trattare e alla tipologia del recettore dello scarico (suolo). A tal fine, negli allegati del R.R. sono state individuate, in funzione della consistenza dell'insediamento e del recapito finale, le più diffuse tipologie di trattamento appropriato applicabili (tabella C - Allegato 3).

Le domande di Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore ai 50 A.E. e da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura vanno indirizzate all'**Ufficio Tecnico del Comune di Ruffano** corredata della documentazione di cui all' **Allegato 5** e di seguito specificata:

1) "**Progetto del Sistema di Trattamento-Smaltimento**" contenente i documenti sottoelencati (in formato cartaceo):

a. Relazione tecnica, nella quale siano indicati:

- stima della portata dello scarico e relativo andamento temporale;
- calcolo del carico idraulico e inquinante da depurare
- calcoli di dimensionamento;
- schemi di flusso
- numero di punti di scarico;
- localizzazione dei punti di scarico (secondo il sistema di riferimento/datum WGS84 fuso 33N);
- modalità di smaltimento delle acque reflue;
- modalità di smaltimento dei fanghi di depurazione (nel caso di utilizzazione dei fanghi in agricoltura, allegare copia del provvedimento rilasciato ai sensi della normativa vigente);
- le motivazioni di ordine tecnico che impediscono l'allacciamento alla rete fognaria.

b. Elaborati grafici di progetto, che comprendano:

- stralcio foglio catasto terreni con l'indicazione delle particelle catastali interessate dall'insediamento e dallo scarico (rete di smaltimento) e la localizzazione di pozzi esistenti;
- stralcio aerofotogrammetria in scala 1:2000 indicante punto di scarico e relative coordinate geografiche (secondo il sistema di riferimento/datum WGS84 fuso 33N), nonché i vincoli gravanti sull'area di intervento;
- planimetria generale dell'impianto, in opportuna scala;
- planimetria del tracciato della rete di smaltimento;
- pianta e sezioni dell'impianto in scala 1:100 o superiore;
- ubicazione del pozzetto prelievo campioni.
- corografia scala 1:25.000 (IGMI serie 25) con l'indicazione dell'area occupata dall'insediamento ed il punto di scarico.

c. Relazione Geologica - Idrogeologica

I. Nel caso di scarichi sul suolo:

Relazione geologica - idrogeologica e di caratterizzazione del suolo, firmata dal professionista abilitato, dalla quale emergano, in particolare, i seguenti elementi:

- caratteristiche fisiche e idrologiche del terreno accettore;
- caratteristiche della falda con individuazione dei pozzi esistenti.

- 2) **Documentazione attestante il titolo che consente l'uso dell'area destinata a corpo recettore** (nel caso di area di proprietà del richiedente l'autorizzazione, può essere presentata un'autocertificazione).
- 3) **Accertamento condizioni di assimilabilità** (limitatamente agli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche) contenente i documenti sottoelencati:
 - iscrizione camera di commercio e codice ISTAT dell'attività;
 - documentazione attestante il verificarsi delle condizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del R.R. n. 26/2011;
 - relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico;
 - referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo (in caso di impianto esistente o successivamente all'attivazione di nuovo impianto);

Gli scarichi in atto e/o esistenti devono essere adeguati alle disposizioni di cui al R.R. entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Qualora risulti manifesta l'impossibilità tecnica di provvedere all'adeguamento o, in caso di nuovo scarico, di realizzare l'impianto di trattamento appropriato conformemente al R.R., il titolare dell'impianto di trattamento e/o raccolta deve avanzare istanza di **deroga** al Comune ai sensi dell'art. 7 comma 5 del R.R.

La suddetta istanza deve essere corredata da relazione redatta da tecnico abilitato comprovante le circostanze tecniche che rendono impossibile l'adeguamento e/o la realizzazione dell'impianto secondo le disposizioni del R.R.

Nel caso di nuovi scarichi provenienti da insediamenti di consistenza **superiore a 50 A.E** l'art. 8 comma 6 del R.R. stabilisce che i titolari sono tenuti a presentare l'istanza di Autorizzazione all'Ente competente (in questo caso Provincia) prima dell'acquisizione del titolo abilitativo alla costruzione e comunque preventivamente all'inizio dei lavori di realizzazione degli stessi.

L'autorità competente attiverà la procedura per il rilascio dell'**Autorizzazione Preliminare**, propedeutica all'autorizzazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Francesco ORLANDO